

XXXIX.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 1205) — votazione a scrutinio segreto (pag. 1206) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra » (N. 123), parlano il senatore Primerano (pag. 1206 e 1209), il relatore, senatore Pedotti (pag. 1207) e il ministro della guerra (pag. 1209) — Senza osservazioni si approvano i due articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1209) — Sul disegno di legge: « Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti di emissione » (N. 122) non ha luogo discussione generale — L'art. 1 è approvato senza osservazioni, e l'art. 2 con una correzione proposta dal ministro del tesoro (pag. 1211) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 1211) — È aperta la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna » (N. 124) — Parlano i senatori Beneventano (pag. 1211 e 1215), Vischi, (pag. 1214), il relatore, senatore R. Barracco (pag. 1213) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 1215) — Chiusa la discussione, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di relazioni (pag. 1216) — Chiusura di votazione (pag. 1217) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 5,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 107) (pag. 1217); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 108) (pag. 1217); « Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico » (N. 112) (pag. 1219) — Presentazione di disegni di legge (pag. 1221) — Proposta del Presidente (pag. 1222) — Risultato di votazione (pag. 1221).*

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

BERTETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 12 luglio 1908, n. 444 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Bertetti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

DI PRAMPERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla

verifica dei titoli per la nomina a senatore del signor Rossi avv. Teofilo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Maggiori assegnazioni sul capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Blaserna della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-1909;

Sul trattamento di pensione al personale di truppa della Regia guardia di finanza;

Spesa straordinaria per la esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi;

Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata;

Costituzione in comune della frazione di Marcellina.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: «Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra» (N. 123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 123).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, e do facoltà di parlare all'onorevole senatore Primerano.

PRIMERANO. La relazione che accompagna questo progetto di legge ne spiega lo scopo e ne giustifica le proposte, e le ha valso l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. La relazione del nostro Ufficio centrale, tanto parca di parole quanto densa di elevati concetti, ne raccomanda l'approvazione, ed io mi vi associo completamente, per ciò che riguarda le modificazioni alle due armi di artiglieria da montagna e dei bersaglieri; ma non con uguale trasporto so associarmi alle modificazioni che si propongono all'arma di cavalleria.

Tutti sappiamo che il rapporto della nostra cavalleria rispetto alle altre armi è di gran lunga inferiore a quelli esistenti in altri eserciti. Ciò dipende da due cause principali, cioè che il costo dell'arma di cavalleria è molto elevato, e che le nostre risorse equine sono molto limitate. Ci confortiamo di questa deficienza di mezzi o di volontà, con l'idea che il nostro territorio è molto montuoso, e che le Alpi e l'Appennino non consentono grande impiego di cavalleria come se noi dovessimo fare esclusivamente la guerra sul nostro territorio, cosa che speriamo non avvenga mai più. Del resto la cavalleria trova una limitazione della sua azione, non solo nei terreni montuosi ma anche nei terreni boschivi, nei terreni paludosi, ed anche nelle pianure come sono oggidi ridotte dai bisogni della coltivazione; di modo che per avverarsi grandi lotte di cavalleria, come quelle che ci sono tramandate dalla storia, le due cavallerie opposte dovrebbero darsi appun-

amento o in una landa o in un deserto. Ma a prescindere da ciò, se ci fossero difficoltà per noi ci sarebbero eguali anche per la cavalleria opposta ed a parità di difficoltà è certo che prevale quella che prevarrebbe la più numerosa.

Questo progetto di legge pensa di portare un po' di aumento alla cavalleria, ma quale? Uno squadrone soltanto; e per uno squadrone di aumento si aumentano cinque reggimenti di cavalleria con le loro musiche, i depositi, gli stati maggiori ecc. Troppo poco invero! con l'inconveniente che i reggimenti di cinque squadroni non si possono adoperare, che a squadroni isolati o per reggimenti interi e non a coppie di due squadroni comandati da un ufficiale superiore. Io credo che la cavalleria occorra aumentarla se non in proporzione numerica corrispondente a quella degli altri Stati, aumentarla ancora sensibilmente. Come la vedo io, e come credo possibile da 24 si dovrebbe passare a 30 o 36 reggimenti forti di quattro squadroni, e di un deposito.

Ma quando dico deposito intendo che contenga forza superiore a quella degli squadroni, e fossero depositi di puledri e di reclute da addestrare, e di ciò che occorre per l'entrata in campagna; insomma i depositi dovrebbero servire come nuclei, capaci, in caso di guerra, di fornire i complementi necessari a riempire i vuoti che la guerra produce e fornire gli elementi di cavalleria per la milizia mobile destinata anch'essa a combattere in prima linea con l'esercito permanente.

Così non si avrebbe una spesa enorme, tale da non potersi sopportare, e si avrebbe invece un organamento più razionale e una quantità di cavalleria meglio rispondente ai nostri bisogni.

Una difficoltà sta nei cavalli. Veramente non è questo il luogo opportuno per parlare diffusamente di una questione di questo genere. Ma bisogna pur riconoscere che i cavalli costano da noi ormai enormemente; un ufficiale subalterno per fornirsi di un buon cavallo deve pagare 2000 o 2500 lire almeno, e cioè una somma superiore al suo stipendio di un anno; e gli stessi cavalli di truppa costano troppo.

Ora io credo che il mezzo migliore per rimediare a questo inconveniente veramente grave sarebbe quello di passare il servizio ippico dal Ministero di agricoltura, industria e commercio

al Ministero della guerra, il quale fornisce già veterinari, locali, personale, ecc. Esso, perchè è il maggiore compratore di cavalli, è quello che influisce di più all'incoraggiamento della industria.

Non faccio proposte di modificazioni alla legge in esame, giacchè sarebbero inopportune anche se approvate, facendo ritardare l'approvazione degli altri provvedimenti contenuti in essa, i quali hanno assoluto carattere di urgenza e di necessità.

PEDOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio l'onor. senatore Primerano di aver voluto esprimere la sua approvazione su questo disegno di legge preso nel suo insieme, e specialmente pei provvedimenti che esso contiene relativi alle truppe alpine e all'artiglieria da montagna; due punti sui quali, come conviene lo stesso senatore Primerano, non c'è nulla da ridire. Sono provvedimenti d'una opportunità evidente. Aggiungo, quel che già è detto nella relazione, che soprattutto per l'artiglieria da montagna, si tratta di un provvedimento assolutamente necessario.

L'onor. senatore Primerano trova invece che le proposte riflettenti la cavalleria non corrisponderebbero, secondo lui, a quello che potrebbe essere un desiderata di tutti circa lo sviluppo che anche nel nostro esercito si potrebbe dare all'arma di cavalleria.

E invero di quest'arma, nè la relazione del vostro Ufficio centrale ha trascurato di accennarlo, noi ne abbiamo assai scarsa proporzione, al paragone di tutti gli altri eserciti, dove la cavalleria è rappresentata da un'aliquota molto superiore che non nel nostro.

Ma appunto la natura dei terreni sui quali gli altri eserciti possono più facilmente essere chiamati ad operare, sia all'interno che all'esterno, dà ragione della molto maggiore quantità di cavalleria che al nostro confronto essi posseggono.

Già Napoleone I, che fu quell'uomo di guerra che il mondo conosce, disse, parlando della costituzione militare che avrebbe potuto avere un paese come l'Italia, che qui la cavalleria conveniva fosse tenuta nei più stretti limiti possibili, e assegnava delle proporzioni che

non differiscono gran fatto da quelle che effettivamente noi oggi abbiamo.

Il senatore Primerano ha ricordato, e la relazione nostra pure lo accenna, come a noi facciamo difetto le risorse equine, come da noi si debba tener molto conto del grande costo di questa arma che è la cavalleria; e disse della natura del nostro territorio e soprattutto delle nostre frontiere, enumerando così uno insieme di circostanze che a noi impediscono di poter dare a quest'arma un grande sviluppo. E veramente è così.

Se non che il senatore Primerano ha soggiunto: l'esercito non dovrà però sempre operare sul nostro territorio; è da augurarsi anzi che in caso di bisogno non sia il nostro paese il teatro delle operazioni militari. D'accordo, ma si può osservare che se anche la fortuna ci assistesse e per una guerra qualsiasi noi potessimo varcare le frontiere, è sempre da tener presente come la zona alpina che circonda l'Italia sia molto profonda, e al di qua e ancora più al di là della linea di confine, a talchè prima che l'esercito nostro potesse uscire nelle pianure dove l'arma di cavalleria è più utilmente impiegabile, assai ci vorrebbe.

Ad ogni modo è certo che il pensare oggi ad un notevole aumento numerico delle unità elementari di quest'arma, sarebbe veramente un fuor di proposito di fronte ai tanti e tanti altri bisogni che noi abbiamo.

L'onorevole senatore Primerano mi permetterà di rilevare come egli in fondo ha detto: voi aumentate uno squadrone e per un solo squadrone in più venite a creare gli stati maggiori di cinque reggimenti. Poi soggiunse: a mio modo di vedere converrebbe ordinare la cavalleria su trenta reggimenti di quattro squadroni ciascuno.

PRIMERANO. Forti però.

PEDOTTI, *relatore*. Forti finchè vogliamo, e che forti debbano essere lo ricorda anche la nostra relazione, la quale raccomanda abbiano ad essere forti tutti gli squadroni comunque raggruppati.

Ora io osservo che trenta reggimenti su quattro squadroni darebbero 120 squadroni da portar subito in campagna; invece noi con 29 reggimenti su cinque squadroni ne portiamo in campagna 145.

Ma vi è altro da notare. La formazione

sopra cinque squadroni, il senatore Primerano la trova meno approvabile, anche dal punto di vista dell'impiego tattico; egli ha voluto accennare alla non possibilità di suddividere per metà i reggimenti di cinque squadroni, come avviene attualmente col reggimento sopra sei e come avverrebbe con quello di soli quattro squadroni. Mi si permetta che in questa questione tattica io non entri, perchè mentre ci sarebbe molto da dire anche a questo riguardo, io temo che sarebbe un fuori d'opera qui, e che forse tedierei il Senato se dovessi ingolfarmi in una discussione di questo genere, così specialmente tecnica.

Certo è che la formazione su cinque squadroni, più lo squadrone deposito, come porta il disegno di legge, dappoichè lo squadrone deposito rimarrebbe sempre e quindi si avrebbero 29 reggimenti e 29 depositi; questa formazione, dico, permetterebbe, se necessità se ne ravvisasse, di mobilitare ogni reggimento di cavalleria sopra quattro squadroni molto forti, e ciò secondo il sistema germanico, imitato pure dalla Francia.

Questo sistema della formazione su cinque squadroni in tempo di pace e della mobilitazione su quattro, ha il vantaggio che questi possono essere pronti a partire dalla sera alla mattina lasciando i loro cavalli meno validi e prendendo tutti i migliori elementi del quinto squadrone, così che i reggimenti muovono per la guerra in perfetto stato di forza numerica e di qualità di cavalli.

Ora con la progettata nostra formazione, non è da escludere che se mai, si potrebbe pur noi eventualmente adottare questa soluzione. Senonchè per noi essa è tale che ci condurrebbe a portare in campagna, almeno nel primo momento, un numero troppo limitato di squadroni. Vero è che con i quinti squadroni, e con nuovi cavalli si potrebbero poi in breve tempo costituire ed avviare alla guerra dei nuovi reggimenti, ma dal principio non mobiliterebbero più dei 120 squadroni accennati dal senatore Primerano.

Ad ogni modo la proposta formazione nostra su cinque squadroni può offrire elasticità di sistema per la mobilitazione, e quindi anche per questo rispetto deve considerarsi giovevole.

Un'altra considerazione mi permetto di aggiungere, che non è accennata nella relazione.

In qualche presidio noi sentiamo il bisogno di avere alquanto più cavalleria, come ad esempio e precisamente qui alla capitale. A Roma da anni si desidererebbe avere un secondo reggimento di quest'arma, perchè il solo che vi risiede è sopraccarico di servizio; eppure non ci si è mai potuto riuscire, perchè il privarne una qualsiasi delle altre città significherebbe mettere il campo gravemente a rumore, suscitare proteste ed agitazioni; e non sarà quindi che con la formazione di nuovi reggimenti che potremo provvedere a bisogni di questa natura.

L'attuale disegno di legge, per quanto riflette la cavalleria, mi sia concesso ch'io lo ricordi al Senato, era del resto stato già da me stesso ideato cinque anni or sono, quando avevo l'onore di essere ministro; soltanto che non fu mai prima possibile di farlo arrivare in porto. Però voi comprenderete come io non possa non essere più che convinto anche della bontà di questa proposta, che concerne l'ordinamento della cavalleria, ed essere lieto di vederla finalmente approdare.

Gli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio centrale sono, al pari di me, convinti dell'opportunità di tutto il disegno di legge. Onde noi non abbiamo che da ripetere la raccomandazione già contenuta nella nostra relazione, cioè che il Senato voglia accoglierlo integralmente come quello che contiene disposizioni provvide e buone. (*Approvazioni*).

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Ho domandato la parola soltanto per chiarire un equivoco.

L'equivoco sta in questo: quando io dico quattro squadroni e uno di deposito, intendo che questo abbia forza superiore allo squadrone del reggimento, e tale da rimpiazzare i residui che ogni squadrone deve lasciare di uomini e quadrupedi, che non sono in grado di entrare in campagna, e possa servire come nucleo alla formazione di nuovi squadroni o ricomporre i vuoti che la guerra produce.

Sembrava invece da quanto è stato detto, che io mi contentassi di un numero di cavalieri minore di quello che si propone, mentre io desidero che la cavalleria sia accresciuta, non in proporzione degli altri eserciti, ma in

proporzione ragionevole, e tale che non mi pare superiore alle nostre risorse.

Se difficoltà vi è, sta nel prezzo enorme dei cavalli, ed è per questo che io ho suggerito, che il servizio ippico passi al Ministero della guerra, il quale senza disprezzare lo sport, lo subordinerebbe certo ad un interesse del Paese molto maggiore, all'interesse cioè dell'esercito, per il quale occorrono molti cavalli sobri, buoni, resistenti e di prezzo modesto, e non pochi cavalli di valore eccezionale. Quando si avessero molti cavalli, costerebbero meno, e quindi costerebbe meno l'aumento della cavalleria (*Bene*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi consenta il Senato e soprattutto me lo consenta l'onor. senatore Primerano, che dopo le esaurienti spiegazioni date dal relatore dell'Ufficio centrale, io, associandomi pienamente a lui, mi astenga dall'aggiungere parole che scemerebbero efficacia a quelle con tanta competenza dette dall'onor. senatore Pedotti.

Tengo però a dichiarare all'onorevole senatore Primerano che la sua proposta di passare al Ministero della guerra tutto il servizio ippico, già da altri fatta, e da tempo anche studiata, merita di essere presa in considerazione, ed io mi propongo di trattare col mio collega dell'agricoltura, industria e commercio, per il caso che un'altra soluzione possa meglio corrispondere alle esigenze di così importante servizio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti varianti alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra: testo unico approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del

21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, numeri 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908.

CAPO I.

GENERALITÀ.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 28 giugno 1897, n. 225, modificato con legge 21 luglio 1902, n. 303).

8 reggimenti alpini (78 compagnie e 8 depositi);

29 reggimenti di cavalleria (145 squadroni e 29 depositi);

2 reggimenti d'artiglieria da montagna (24 batterie e 2 depositi).

D) *Arma di fanteria.*

Art. 17.

(Art. 1 del decreto 22 luglio 1897, n. 354, sopprime le parole « dell'esercito permanente » e col richiamo alla tabella IV della legge del 1897).

e) otto reggimenti alpini;

Art. 19.

(Art. 3 del R. decreto 22 luglio 1897, n. 354).

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni e un deposito. In totale si hanno ventisei battaglioni formati complessivamente di settantotto compagnie.

E) *Arma di cavalleria.*

Art. 24.

(Art. 1 R. decreto 22 luglio 1897, n. 355, sopprime le parole « dell'esercito permanente » e col richiamo alla tabella VI della legge del 1897).

c) ventinove reggimenti di cavalleria.

Art. 25.

(Art. 2 R. decreto 22 luglio 1897, n. 355).

Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, cinque squadroni e un deposito.

F) *Arma d'artiglieria.*

Art. 27.

(Legge 21 luglio 1902, n. 303):

h) due reggimenti d'artiglieria da montagna;

Art. 31.

(Art. 1° legge 21 luglio 1902, n. 303):

I reggimenti d'artiglieria da montagna si compongono di uno stato maggiore, un numero vario di brigate e di batterie e di un deposito. In totale otto brigate e ventiquattro batterie.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10 è aumentato ai fini della presente legge di lire 418,000.

La ripartizione fra i vari capitoli verrà fatta con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti di emissione » (N. 122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti di emissione ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 122).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il ministro del tesoro ha facoltà di autorizzare gli Istituti di emissione a corrispondere sui depositi in conto corrente fruttifero, un interesse in misura non superiore ai tre quarti della ragione d'interesse applicata ai depositi delle Casse di risparmio postali.

Quando la cifra di tali depositi in conto corrente superasse:

| | | |
|-------------------------|------|-------------|
| per la Banca d'Italia | . L. | 200,000,000 |
| per il Banco di Napoli | . » | 80,000,000 |
| per il Banco di Sicilia | . » | 25,000,000 |

l'Istituto dovrà ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni contenute nel precedente articolo col nuovo testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione di cui all'art. 8 della legge 13 dicembre 1907, n. 804.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. È incorso un errore di stampa nella data della legge citata dall'articolo 2°. Invece di « 13 dicembre 1907 », deve dirsi « 31 dicembre 1907 ».

Anche nella relazione del diligentissimo relatore, onorevole Torrigiani Luigi, è indicata la data esatta. Si tratta, ripeto, puramente di un errore di stampa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2° con la correzione « 31 dicembre 1907 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna » (N. 124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'art. 8 della legge 15 luglio 1906, n. 333, è sostituito il seguente:

Art. 8. Le Casse provinciali di credito agrario verranno costituite in enti morali, e saranno comprese fra gli Istituti coi quali possono contrattare e operare le amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso il Banco di Napoli e presso il Banco di Sicilia.

Le operazioni delle Casse provinciali saranno

limitate al solo credito agrario di esercizio, e si potranno compiere, oltrechè direttamente, anche per mezzo di Consorzi agrari, delle Casse rurali ed agrarie e di altri istituti locali.

Il servizio di Cassa sarà esercitato gratuitamente dai Banchi di Napoli e di Sicilia, rispettivamente per le Casse istituite nelle provincie meridionali e nelle provincie siciliane.

Le Casse provinciali sono sottoposte alla vigilanza governativa che sarà esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le norme regolamentari per la gestione e per la sorveglianza delle Casse provinciali di credito agrario e per lo scioglimento e la ricostituzione dei Consigli di amministrazione, sono stabilite e modificate mediante decreti Reali da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO, *dell'Ufficio centrale*. Dalla relazione della Commissione parlamentare, rilevo che la legge 1906, la quale si occupa principalmente di sei capi di servizio, o non è stata affatto eseguita, o se è stata eseguita in qualche piccola parte, lascia il tempo che trovò, e sono passati tre anni. Quello che è certo, è una cosa sola, cioè: che quella parte di tributo fondiario che è pagata da ben 18 provincie nella misura del 30 per cento ha già formato un deposito di 5 milioni e rotti che si trovano incamerati senza nessun beneficio dell'agricoltura verso la quale si credeva di destinare l'energia della nazione e di queste provincie.

Il concetto da cui partì la legge è un concetto complesso. Con molta fretta, e, possiamo dire, con poca ponderazione si credette allora di poter, per mezzo di leggi, riparare ad un ordine di cose il quale è superiore alla volontà degli uomini, ed è una condizione di fatto avverso la quale non è possibile, che con semplici leggi si possa apportare delle radicali riforme.

Tralascio di parlare di tutto ciò che riflette l'istruzione per la quale il Governo si è occupato in parte, accrescendo il numero degli insegnanti per combattere l'analfabetismo; ma

i risultati che si sono ottenuti in tre anni, non credo sieno tali da lasciar molti contenti, perchè all'istruzione, e principalmente ad una istruzione assolutamente elementare, si è scompagnato quello che importa di più, cioè l'educazione della gioventù, ragione per la quale invece di avere cittadini che abbiano acquistato la conoscenza di saper leggere e scrivere, congiunta alla scienza del dovere, abbiamo una gioventù molto scorretta, la quale deve impensierirci molto, e farci dubitare, se nell'avvenire avremo uomini degni della patria quale era, quando in tempi più rudi l'istruzione era minore, ma l'educazione maggiore e migliore.

Ed ora vengo a parlare del credito agrario.

I due Istituti principali, il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli, avevano, come il Senato sa, degli organi speciali per il credito agrario; avevano destinata una determinata somma per occorrere a tutto ciò che fosse necessario allo sviluppo dell'agricoltura.

Però andavano incontro a grandi difficoltà d'indole materiale e morale. O dovevano chiedere delle garanzie solide nel servizio del credito; oppure fare a meno di queste e venire in aiuto di coloro che avevano bisogno, largheggiando sul fido. Nel primo caso difficoltà nel fare le operazioni; nel secondo, rischio e qualche volta totale perdita dei capitali, che venivano dati senza alcuna garanzia reale.

Per ovviare a queste difficoltà, e d'altra parte per venire in aiuto all'agricoltura, si studiò un sistema che servisse praticamente per favorire le operazioni con gli agricoltori, e si cercò di coordinarlo con quello ideato per regolare i patti agrari.

Si credette, che una delle principali difficoltà fosse quella della mancanza di mezzi pecuniari pei soccorsi, sia in sementi, sia in denari da dare agli agricoltori.

Per creare quindi una sorgente alimentatrice del credito, si volle attingerla dal contributo fondiario, dai proprietari che hanno un reddito annuo superiore alle 6000 lire. E mentre da una parte si sgravava la proprietà fondiaria delle provincie meridionali del 30 per cento dell'imposta erariale, che su di esse eccessivamente gravava in rapporto a quella gravante su le altre provincie, si manteneva il gravame sui proprietari che avevano reddito da lire 6000 in su per creare l'istituto del Credito agrario

dalla cui funzione si opinava costoro avessero ritratto un indiretto vantaggio. Quest'utile indiretto si faceva consistere nel facilitare gli agricoltori alle operazioni di credito per le coltivazioni, che venivano fatte principalmente nei latifondi.

Nel periodo iniziale parve cosa migliore affidare il servizio dell'Istituto nascente ai due Istituti maggiori autonomi di credito cioè, per la Sicilia, al Banco di Sicilia, per la parte continentale, al Banco di Napoli, estendendo questo servizio anche alla Sardegna, la quale non possiede, come credo, che delle succursali del Banco di Sicilia.

Infatti del servizio nella Sardegna non troviamo cenno nè nella legge del 1906 nè in quella, di cui ci occupiamo. E questi due Istituti, con le loro succursali, erano certamente i più adatti, in quel periodo iniziale, ad occuparsi di questo servizio, ed a continuarlo con le stesse norme che servivano per l'amministrazione del credito agrario proprio che era particolarmente da ciascuno di essi per proprio conto gestito.

Creare circa venti Istituti provinciali, che, appena nati, avrebbero avuto subito bisogno di organici, di locali con tutto il seguito, che noi ben conosciamo quanto importano, sarebbe stato un danno certo che avrebbe assorbito la massima parte del capitale iniziale.

Sono passati tre anni. Noi non sappiamo (perchè nessuno elemento ci è dato nè dalla relazione del Governo, nè dalla relazione della Commissione parlamentare), se il Ministero del tesoro abbia tratto dalla Cassa dei depositi e prestiti quelle somme per le quali era stato accreditato, mercè la legge del 1906.

Sappiamo soltanto, che nella Cassa del tesoro sono entrati e giacciono cinque milioni e rotti. Questo risulta dall'ultimo bilancio presentato dal ministro del tesoro; poichè all'articolo 134 si trova precisamente, per l'esercizio 1909 quel contributo del 30 per cento, notato nella cifra di un milione e 820,000 lire, che moltiplicata per 3, e cioè per gli anni 1907-1908-09, ammonta a 5 milioni e rotti.

Secondo il concetto della legge queste somme avrebbero dovuto essere versate in estinzione dei versamenti, che si sarebbero dovuti fare all'ente, che doveva nascere, da parte della Cassa depositi e prestiti con l'interesse al 4 per

cento. Si è data questa somma? Pare che non sia stata data. Questo deposito venuto da parte di tutti i proprietari delle 18 provincie meridionali dove si trova? si trova giacente presso il Ministero del tesoro. È questo lo stato delle cose, quando si propone l'attuazione degli enti autonomi per incominciare il servizio del credito agrario nelle diverse provincie.

La prima domanda che nasce spontanea è questa: ma è possibile che questi enti i quali hanno la loro residenza nei capoluoghi delle provincie, possano utilmente disimpegnare il servizio del credito agrario? Chi non conosce l'estensione delle provincie, il difetto dei mezzi di viabilità? E come volete che queste Casse nascenti, che non possono avere attiva relazione coi comuni lontani, i quali molte volte mancano di strade, possano utilmente esplicare l'opera loro?

Queste considerazioni sono imponenti per dimostrarvi come nello stato attuale, quando ancora non si è fatto nulla, la creazione di più di venti Amministrazioni provinciali di credito agrario significa la creazione d'un passivo. Questo passivo si sarebbe fatto bene allontanarlo per poco, aspettando, che i due Istituti avessero fatto qualche cosa di concreto in modo da far nascere vitali le nuove aziende. Oggi è palese la grandissima difficoltà di potere utilmente esercitare il credito in modo cospicuo, conforme al concetto, che si ebbe nella formazione della legge del 1906.

Per tradurre in atto le disposizioni, altronde contenute nella legge anzidetta, per la creazione dell'ente autonomo, al secondo comma dell'art. 8 si trova un'aggiunta modificativa dell'articolo proposto dal Governo. Quest'aggiunta è concepita così: « Le operazioni della Cassa provinciale saranno limitate al solo credito agrario di esercizio ». Questa parte coincide perfettamente con quella che era stata già proposta dal Governo.

E soggiunge: « Si potranno compiere oltrechè direttamente, anche per mezzo di Consorzi agrari, di Casse rurali ed agrarie e di altri Istituti locali ». L'ultima parte virtualmente è compresa nella legge del 1906 perchè questa in modo largo aveva detto, che il credito agrario avrebbe dovuto servire principalmente per gli obbietti di cui è parola negli articoli 10, 11 e 12 se malamente non ricordo.

Però si esigevano garanzie e queste garanzie il regolamento del 1907 le ha ampiamente accennate.

In questo regolamento si trovano indicate le garanzie che per l'esercizio del credito si richiedono dagli enti locali, Casse di risparmio, cooperative, ecc. Quello che bisogna notare, è quella parte che dice: « si potranno compiere oltre che direttamente... ». Nell'art. 15 della legge del 1906, si dava la facoltà di poter contrattare direttamente l'attuazione dei mutui ai piccoli agricoltori, tutte le volte, che vi fosse stata una garanzia da parte del proprietario, e questa era necessaria, perchè, senza una garanzia reale, si sarebbe corsa l'alea di perdere interamente i soccorsi che si sarebbero dati sia in natura sia in denaro agli agricoltori. Ora, se la parola *direttamente* si riferisce ai soccorsi nella forma voluta dall'art. 15 allora è inutile. Diventa invece di grande importanza se si intende di innovare il sistema, permettendo che tutte le sovvenzioni siano fatte direttamente ai coltivatori.

Se questo è il concetto della disposizione, si farà bene a chiarirlo e farne obbietto speciale nel regolamento. In questo caso è necessario, cambiando il sistema, raccomandare all'onorevole ministro di tener presente questa osservazione; far tutto ciò che è necessario per agevolare da una parte questi soccorsi, diretti secondo il concetto dell'articolo aggiuntivo e dall'altra parte conservare garanzie tali che non permettano, che l'attività di questo nuovo Istituto vada dispersa.

Questa raccomandazione mi permetto di fare all'onorevole ministro, affinchè, nella modificazione del regolamento vigente, abbia a prevedere tutto quello che ci vuole per la tutela di questo ente che deve nascere e che, speriamo, nasca vitale.

BARRACCO R., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO R., *relatore*. Ho domandato la parola per dichiarare che dal discorso fatto testè dall'onor. Beneventano potrebbe il Senato credere che ci sia discordanza tra le parole che l'Ufficio centrale pronunzia per bocca dell'onorevole Beneventano, e le parole scritte nella relazione.

Parecchie delle cose dette dall'onor. Beneventano sono state discusse nell'Ufficio centrale,

il quale venne nella decisione di non occuparsi delle leggi passate, giacchè già discusse ed approvate; ma di restringersi unicamente all'esame del presente disegno di legge.

Quindi nessuna considerazione e nessuna critica è stata fatta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale alle leggi già in vigore.

La relazione in conseguenza, riferisco interamente quello che l'Ufficio centrale deliberò, e cioè che l'applicazione che si faceva con la presente legge, diversa da quella precedente, era ciò che si poteva sperare di meglio, e quindi raccomandava al Senato di venire all'approvazione della legge stessa. Faceva inoltre alcune raccomandazioni che forse sono superflue, perchè l'onor. ministro certamente non trascurerà di tutelare gli interessi degli agricoltori, vigilando sopra gli enti ai quali affida queste operazioni.

I desiderata poi di modificazione di questa legge e della precedente, testè espressi dall'onorevole Beneventano, potranno forse essere raccolti dall'onorevole ministro, ma non sono presentati sotto forma di raccomandazione da parte dell'Ufficio centrale.

Anzi io mi credo in dovere di aggiungere un'altra considerazione. Si è lamentata la non esecuzione della legge del 1906. Certamente se l'esecuzione fosse stata pronta sarebbe stato meglio, ma forse il caso vuole che questo ritardo sia stato giovevole, anzichè nocivo al credito che intendesi di formare. L'inconveniente principale che io vedo in questa istituzione è la scarsezza dei capitali di cui esso dispone. Ora, se le operazioni fossero cominciate fin dal primo anno, con molto minor capitale di quello che oggi si è raccolto, gli inconvenienti sarebbero stati certamente maggiori.

Quindi io dico che anche sotto questo riguardo, che certo non è da elogiare, giacchè si tratta dell'esecuzione ritardata di una legge, ritardata per legittimi motivi, perchè i due Istituti si sono rifiutati di compiere il mandato loro affidato, il caso si può ascrivere a fortuna per l'Istituto nascente che sergerà più vitale e più solido.

Questo ho il dovere di dichiarare circa ciò che l'Ufficio centrale ha discusso e alle conclusioni alle quali esso è arrivato.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Il senatore Beneventano, prima che il relatore desse ragione del presente disegno di legge, ha creduto manifestare opinioni che, nel silenzio di noi, nati nel Mezzogiorno d'Italia, potrebbero sembrare nostra ingratitudine verso il Parlamento.

Il senatore Beneventano ha censurato la legge per il Mezzogiorno d'Italia, qualificandola un po' affrettata, epperò mancante del necessario studio, della necessaria preparazione.

Io credo di affermare il vero dicendo che la gratitudine delle provincie meridionali fu ed è grande appunto perchè, esse nel vedere il Governo e il Parlamento solleciti, desiderosi di fare, magari sapendo di non dire l'ultima parola, pur di venire in aiuto di una gran parte d'Italia, in nome di quel sentimento che tutti ci affratella e della giustizia distributiva, si persuasero che si voleva uscire e si usciva dal campo delle facili promesse e delle sterili declamazioni.

Quella legge ideata da un Ministero al quale non diedi il mio voto, il Ministero Sonnino, fu sostenuta, dopo emendamenti radicali, dal Ministero Giolitti, l'uno e l'altro ben sapendo che non poteva rispondere a tutte le complesse e varie necessità per redimere tanta parte d'Italia; ma non dobbiamo essere proprio noi meridionali a rivolgere censure a coloro che per desiderio di venire sollecitamente in nostro aiuto agirono, sapendo di non dire l'ultima parola, col proposito di emendare gli errori, dopo l'esperimento, così come oggi facciamo con la legge in discussione.

L'altra parte del discorso che non avrei voluto sentire pronunciare da un uomo così equanime, così illuminato, quale il senatore Beneventano, è quella relativa a ciò che si fa dal Governo per combattere l'analfabetismo nelle provincie meridionali. Doveri di meridionale ed orgoglio d'italiano mi spingono a dire che il Governo, aiutato da apposita Commissione, della quale fanno parte anche nostri colleghi, fa il possibile per combattere quella che è la peggiore piaga delle provincie meridionali, l'analfabetismo.

Il senatore Beneventano trova che nulla e forse nociva è l'istruzione, specialmente quella elementare, senza l'educazione. Tale verità venne dimostrata dal maggiore dei pensatori dei nostri tempi, da Giuseppe Mazzini, non soltanto di idee retributive, ond'egli voleva più edu-

cazione e meno istruzione; ma il Sommo Genovese non escludeva l'istruzione. Bisogna pur cominciare! Cominciamo col dirozzare le menti, collaborando nel fine di ottenere che le scuole, non soltanto nelle provincie meridionali, ma purtroppo in tutta Italia, riescano a inoculare sentimenti di sana morale civile negli animi dei nostri bambini, che domani dovranno essere degni-cittadini della Patria nostra. Collaboriamo tutti per sottrarre pertanto i nostri bambini alla peggiore delle morali, convenzionalmente detta tale, cioè alla morale confessionale! E allora, onor. senatore Beneventano, si vedrà che la legge del 1906, combattendo con speciale vigore l'analfabetismo, ha resi segnalati servizi nel senso di diffondere i veri principii di morale, che giammai sarebbero quelli di una volta, rimpianti da lei.

Soltanto sopra questo punto volevo interloquire. Per tutto il resto ha parlato il senatore Barracco, onde io altro non aggiungerò; limitandomi a dichiarare che voterò favorevolmente la legge proposta dal Governo.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO, *relatore*. Debbo anzitutto dichiarare che nessuno più di me è grato per tutto quello che si vuol fare ed anche per quello che s'intende fare, quantunque poi negli effetti pratici non si faccia, pel progresso dell'Italia tutta e non soltanto dell'Italia meridionale, anzi voglio sperare che le mie parole non sollevino mai una questione dannata, che si chiama questione regionale.

La sollecitudine del Senato e del Parlamento, sempre dimostrata in tutte le occasioni, intesa a migliorare le condizioni del Sud o del Nord d'Italia, poco importa, non può che trovar plauso nella parte intenzionale di chi le propone e di chi le vota.

Non intendevo sotto nessun rapporto, quando io parlavo dell'istruzione, di dire che educazione si debba intendere nel senso di educazione confessionale. No, no, ma intendevo accennare a quell'educazione del dovere e della coscienza di esso della quale vi è grande bisogno, e che deve essere la grande regola e la grande direttrice in ogni parte delle scuole, cominciando dall'alfabeto per arrivare ai più alti gradi della scienza e degli studi universitari.

Questo ho voluto dire quando mi sono permesso di parlare sul merito della legge del 1906. Di questa io parlai soltanto obbiettivamente, e non bisogna dimenticare che i legislatori ebbero sempre di mira (e furono benemeriti della società) di studiare prima i fenomeni ed analizzarli, affinché le leggi corrispondessero veramente ai bisogni della popolazione, cercando di risolvere concretamente, e non in modo astratto, i diversi problemi, perchè solo in questo caso le leggi rispondono veramente ai bisogni delle popolazioni.

Se la mia parola ha potuto tradire il pensiero, ne faccio ammenda, e riconosco che qualunque sia il concetto, qualunque sia il desiderio da cui muove una proposta legislativa nell'interesse del benessere del paese, non può che essere accolta e accettata, e dobbiamo esser grati a chi la propone, da qualunque parte venga ed a chiunque sia rivolta.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Trattenuto nell'altro ramo del Parlamento non ho potuto, e me ne duole, trovarmi al principio di questa discussione, e del discorso dell'onor. senatore Beneventano.

Ma sono giunto in tempo per conoscere la sua opinione che è favorevole al disegno di legge al pari di quella degli altri oratori che hanno preso dopo di lui la parola.

Essi intenderanno che io non debbo mettermi terzo nel cortese dibattito fra il senatore Beneventano e il senatore Vischi, sull'efficacia dei provvedimenti legislativi e sull'opera del Governo nell'attrarli a vantaggio delle provincie meridionali. È argomento così vasto e complesso che non giova né è facile trattare incidentalmente, ove si pensi alla varietà delle leggi che li contengono, alle difficoltà molteplici che spesso si oppongono alla sollecita attuazione di essi.

Solo debbo affermare che se è costante il pensiero del Senato per le sorti di quelle popolazioni, non è meno vigile e assidua la cura del Governo, secondo ha riconosciuto il senatore Vischi, nell'opera intesa alla loro rigenerazione economica, la quale, però, non conviene dimenticarlo, non si compie soltanto con le leggi, ma con l'educazione e colla cooperazione

di coloro che delle leggi stesse debbono giovare, al fine di raggiungere la meta auspicata.

A rendere meglio attuabile uno di quei provvedimenti mira questo disegno di legge, come hanno dimostrato il senatore Barracco nella sua relazione, e oggi con la sua autorevole parola, col chiaro suo discorso il senatore Beneventano e colle acute osservazioni il senatore Vischi.

La proposta che ora si discute fu anzitutto concretata allo scopo di correggere una disposizione dell'art. 8 della legge del 1906, per effetto del quale le Casse provinciali furono poste nell'impossibilità di costituirsi e di poter funzionare. I due Banchi meridionali d'emissione, ai quali il legislatore volle che fosse affidata la gestione di quelle istituzioni, si rifiutarono ad assumerla, nè valsero a far loro mutare proposito le insistenti e ripetute sollecitazioni del Governo. Importava quindi provvedere a rompere gli indugi all'attuazione d'un provvedimento, che, sebbene con mezzi finanziari di certo non proporzionati alla vastità dei bisogni, pure giova a facilitare il credito agrario nelle provincie continentali del Mezzogiorno e della Sicilia.

Se i due Banchi avessero assunto la gestione, come è stabilito nell'art. 8 della legge del 1906, le Casse provinciali, anche quelle più scarsamente dotate avrebbero potuto iniziare e avviare le operazioni di credito ad esse affidate. Ma il rifiuto dei due Banchi e il conseguente indugio, poichè non ogni male viene per nuocere, oltre il vantaggio notato dall'onor. Barracco, hanno offerto l'occasione alle proposte che discutiamo, le quali, oltre che eliminare l'ostacolo, di cui si è parlato, migliorano la legge in quanto danno modo di intensificare le operazioni di prestanze agrarie, sia col rendere possibile alle Casse agrarie di ottenere maggiori mezzi, sia col consentire maggiore larghezza alla loro azione.

Per la legge del 1906 quelle Casse costituite in enti morali sono già poste nella condizione degli enti intermedi coi quali possono contrattare e operare le Amministrazioni speciali istituite per il credito agrario presso i Banchi di Napoli e Sicilia. Col disegno di legge odierno eliminasi un dubbio d'interpretazione dell'articolo 8, circa la facoltà di fare operazioni per il credito agrario di esercizio, non solo diretta-

mente, ma per mezzo dei Consorzi agrari delle Casse rurali e di altri Istituti locali.

In tal guisa vi si prepara e si facilita l'organizzazione di una rete di enti intermedi, i quali serviranno alla diffusione del credito agrario, e in pari tempo di garanzia perchè i prestiti siano impiegati a vantaggio dell'agricoltura da persone solvibili. E i due Banchi dovendo operare con enti i quali assumono la responsabilità dell'impiego, potranno volgere il cospicuo capitale del risparmio a vantaggio dell'agricoltura, la quale ne riceverà non lieve aiuto, poichè il solo Banco di Napoli può disporre a tale scopo di oltre 20 milioni finora non investiti, a vantaggio delle campagne, per mancanza di quegli enti.

Già tali istituzioni per l'opera solerte del Banco di Sicilia si vanno propugnando nell'isola. Anzi intendo fare di più. Ho pensato al modo di rendere più forte il legame tra quell'Istituto e le Casse provinciali sicule; ed a tale scopo ho concretato opportune proposte legislative che presenterò alla ripresa dei lavori parlamentari. Se la riforma oggi sottoposta alle vostre deliberazioni otterrà i risultati dei quali ho parlato avremo arrecato grande giovamento all'agricoltura delle provincie del Mezzogiorno. Per queste ragioni confido che il Senato approverà questo disegno di legge, augurando che esso sia un'altra pietra che portiamo all'edificio della trasformazione di quelle provincie, trasformazione che deve essere opera del tempo, del buon volere e dell'azione efficace e concorde di tutti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà votato poi a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

DI MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di contabilità interna sul rendiconto consuntivo del bilancio del Senato per l'esercizio finanziario 1907-908.

Inoltre ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di bilancio del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Martino della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

Si fisserà poi il giorno in cui potrà aver luogo il Comitato segreto per la discussione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni per lire 5 milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni per lire 5 milioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909:

a) nella parte ordinaria: lire 3,800,000 in aumento al fondo di lire 2,500,000, iscritto al capitolo n. 120 « soprassoldo, trasporto ed altre

spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri » ;

b) nella parte straordinaria: 1,200,000 lire, in aumento all'assegnazione di lire 2,000,000 prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ed iscritta all'articolo 5 del capitolo n. 170 *bis* per « soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e, trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-1909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 248,050 e le diminuzioni di stanziamento per somma uguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

| | | | |
|---------|---|------------------|------------|
| Cap. n. | 61. Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed Istituti di beneficenza, compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc. | L. | 30,000 |
| » | 76. Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma » | | 50 |
| » | 96. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città | » | 100,000 |
| » | 108. Fitto di locali per le guardie di città | » | 60,000 |
| » | 109. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi-guardie di città | » | 33,000 |
| » | 132. Armamento e indennità cavallo agli agenti carcerari » | | 2,000 |
| » | 141. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie | » | 20,000 |
| » | 152. Manutenzione dei fabbricati carcerari, spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all' impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari | » | 3,000 |
| | | Totale | L. 248,050 |

Diminuzioni di stanziamenti.

| | | | |
|---------|--|------------------|------------|
| Cap. n. | 1. Ministero - Personale (Spese fisse) | L. | 6,000 |
| » | 10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) | » | 10,000 |
| » | 86. Funzionari ed impiegati di P. S. (Spese fisse) | » | 10,000 |
| » | 92. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica e soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio | » | 69,050 |
| » | 95. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma | » | 85,000 |
| » | 97. Compensi al personale di P. S., ufficiali guardie di città ed altri agenti di P. S., nonchè uscieri e commessi di questura e di sezione, personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione di P. S. - Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi | » | 30,000 |
| » | 121-bis. Compenso per il servizio straordinario che gli ufficiali telegrafici prestano nell'interesse della P. S., a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di P. S. | » | 15,000 |
| » | 126. Personale di custodia sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse) | » | 8,000 |
| » | 127. Personale di custodia - Indennità di alloggio | » | 15,000 |
| | | Totale | L. 248,050 |

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi d'articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «*Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico*» (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «*Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico*».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 112).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nella formazione del testo unico di cui all'art. 23 della legge 12 luglio 1908, n. 444, il Governo del Re è autorizzato a riunire, coordinare con le conseguenti modifiche di forma, e raggruppare organicamente in parti, titoli, capitoli e sezioni denominandoli secondo gli argomenti, le disposizioni:

a) della legge 20 marzo 1865, n. 2218 allegato F, titolo V, meno gli articoli 207 ultimo comma, 209, 211, 213 primo comma, 226, 246 dopo la parola *capitolato*, 265 primo comma e primo periodo del secondo comma, 273 primo comma, 286, 293, 295 secondo comma dopo la parola *statuto*, 302 primo comma, 306, 308, 313, 314 ultimo periodo, 317, 318 secondo comma, modificando gli articoli 291, 310, 311, 312, 316 in relazione al Codice penale, gli articoli 278 secondo comma, 287, 288, 314 meno ultimo periodo, e 315 in relazione ai mutati ordinamenti amministrativi e sostituendo la parte dell'art. 278 relativa ai commissari gc-

vernativi con le parole: «*I funzionari governativi d'ispezione hanno libera circolazione sulle linee concesse*»;

b) della legge 20 giugno 1873, n. 1475, articoli 1 parte prima meno le parole *delle seguenti linee*, 2 meno le parole *di lire mille*, integrato e coordinato con l'articolo 1, comma primo della legge 30 aprile 1899, n. 168, come alla lettera h del presente articolo, ed articoli 5, 7, 8, 9 e 10 aventi carattere generale;

c) degli articoli 42 e 58 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, aventi valore legislativo in base alla legge 21 dicembre 1899, numero 446;

d) degli articoli 2, 3 e 4 del Regio decreto 25 dicembre 1887, n. 55, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, con le modifiche stabilite dalla legge stessa;

e) della legge 30 giugno 1889, n. 6183, articoli 1 comma secondo, 3 e 4;

f) della legge 27 dicembre 1896, n. 561, meno gli articoli 6, 9, 13 commi secondo e terzo, 15, 19 a 23, 30, 31, 33, 36, 37, 38 commi secondo e terzo, 39, 40 nei riguardi delle ferrovie e tramvie extra-urbane, 41 nei riguardi delle ferrovie, e 46 commi 2°, 3°, 4° e 5°, restando soppressa la parola *economiche* negli articoli 13 primo comma, 14, 35, 38 commi primo e quarto, 44, 45, modificato l'articolo 12 con l'aggiunta delle parole *o di concessione* dopo quella *esercizio*, e delle parole *per le tramvie urbane* dopo la parola *chilometro*, e completato l'articolo 11 con le disposizioni dell'articolo 375 della legge 20 marzo 1865, numero 2248 allegato F;

g) della legge 21 dicembre 1899, n. 446 combinando l'articolo 1 col disposto dei precitati articoli 42 e 58 del regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687;

h) della legge 30 aprile 1899, n. 168, meno gli articoli 1 secondo comma, 2, 5 e 6, sopprimendo nell'articolo 1° comma 1 le parole *da lire 3000 - stabilita dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, serie 3 - in virtù dell'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, numero 5002*, e modificando l'articolo 4 in relazione al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444;

i) della legge 9 giugno 1901, n. 220, articoli 1 comma secondo, 2 commi prime, secondo e terzo, 3 meno la parte relativa alla

tassa di bollo dei biglietti di abbonamento, 4 primo comma e 5;

k) della legge 4 dicembre 1902, n. 506 articolo 2 secondo comma con carattere generale, articolo 7 comma 1° riferendolo alle linee complementari e sopprimendo la citazione delle rispettive leggi e le parole *ammesso nella misura massima di lire 6000 dalla legge 30 aprile 1899, n. 168*, articoli 9 ed 11 sostituendo la parte dopo la parola *esercizio* con le parole: *quando abbiano un prodotto lordo medio non superiore a lire 10,000 annue per chilometro*;

l) della legge 30 giugno 1904, n. 293 articolo 5 aggiungendovi in relazione all'articolo 7 della legge 16 giugno 1907, n. 540: *Tali disposizioni sono applicabili ad altre forme di trazione meccanica, senza rotaie, su strade ordinarie per servizio di viaggiatori o di merci*;

m) degli articoli 25 e 26 della legge 6 luglio 1905, n. 323;

n) della legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 18 e 27 da unificarsi, omettendo dell'articolo 18 il comma 2°, dell'art. 27 il comma 1° e le parole *si applicano ad essi le altre disposizioni del predetto articolo*, e sostituendo nell'articolo 18 le parole *concessa all'industria privata a quelle esercitate dallo Stato*, nonchè la parola *esercente* alle altre *il direttore generale su parere del Comitato di amministrazione*;

o) della legge 9 luglio 1905, n. 413, articoli 1, 3, 4, 13, 15, commi 1°, 2° e 3° sopprimendo la parte dopo le parole *impianti ferroviari esistenti*;

p) della legge 30 giugno 1906, n. 272, meno gli articoli 3, comma ultimo, 9 comma terzo, 15 comma ultimo, 17 commi penultimo ed ultimo, 18 comma primo, 19 commi primo e secondo, ed articolo 27, modificando l'art. 11, comma ultimo in relazione all'art. 11, ultimo comma, della legge 12 luglio 1903, n. 444, e completando l'art. 26 con la disposizione dell'art. 382 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

q) della legge 15 luglio 1906, n. 383, articolo 1, commi quarto e quinto, 48, 51 e 52;

r) della legge 14 luglio 1907, n. 562, articolo 53 da modificarsi in relazione all'art. 5, secondo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444;

s) della legge 7 luglio 1907, n. 429, articoli 41, 42, 44 ed art. 2, sopprimendo nel comma

quarto le parole *ove però il riscatto di una linea sia soggetto a diffida*, e modificando i commi quarto e quinto in relazione all'art. 9 della legge 12 luglio 1908, n. 444;

t) della legge 16 giugno 1907, n. 540, meno gli articoli 1, 2, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 7, 13 sino a tutto il capoverso b;

u) della legge 12 luglio 1908, n. 444, meno gli articoli 1, 4, commi primo e secondo, 22 e 23, aggiungendo nell'art. 14, primo comma, dopo la parola *obbligo* le parole *di tenere regolarmente le contabilità dei lavori di costruzione e*; ed applicando anche per le sovvenzioni alle tramvie extraurbane le disposizioni dell'art. 5, comma terzo, con i capoversi a, b, della legge 12 luglio 1908, n. 444, e la condizione di cui nell'ultima parte dell'art. 1 della legge 30 giugno 1889, n. 6183;

v) dell'art. 2, commi secondo e terzo della legge 12 gennaio 1909, n. 12, degli articoli 20; n. 5 e 66 del testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 414, dell'art. 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, dell'art. 2 della legge 23 agosto 1868, n. 4552, degli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1874, n. 1945 e degli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 aprile 1862, n. 542;

z) delle disposizioni di legge relative a ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili, emanate posteriormente alla legge 12 luglio 1908, n. 444 e prima dell'approvazione del testo unico.

L'inclusione nel testo unico non limita alle sole ferrovie concesse all'industria privata l'applicazione delle norme di legge aventi carattere generale.

L'esclusione dal testo unico rende inapplicabili alle ferrovie, tramvie e linee d'automobili in servizio pubblico concesse all'industria privata posteriormente alla legge 12 luglio 1908, n. 444, le disposizioni delle leggi citate ai precedenti capoversi da a a v.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 20 ultimo comma della legge 12 luglio 1903, n. 444, è sostituito il seguente:

Allo Stato, alle provincie ed ai comuni è data facoltà di affidare agli assuntori di pubblici servizi di trasporti con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie, la manutenzione delle strade ordinarie sulle quali

debbono svolgersi i servizi, ma il corrispettivo annuo non può eccedere il limite massimo determinato di volta in volta dal ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 3.

Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, approvato con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato, per le automobili in servizio pubblico o privato o per altri mezzi di trasporto a trazione meccanica senza rotaie, sono punibili con ammende, oltre al risarcimento dei danni ed alle maggiori pene cui sieno tenuti i contravventori a termine del Codice penale.

Le ammende sono:

a) da lire 1000 a lire 2000, a carico dei fabbricanti d'automobili o di altri mezzi di trasporto a trazione meccanica senza rotaie, nei casi di abusivo od irregolare rilascio del certificato di conformità al tipo approvato;

b) da lire 100 a 500, pagabili in solido dal guidatore e dal proprietario del veicolo nei casi d'eccesso di velocità;

c) da lire 50 a lire 300 negli altri casi.

È da applicarsi sempre il massimo dell'ammenda quando vi sia recidiva.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, testè approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali;

Modificazioni alle tariffe dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Sulle rafferme per i militari del Regio esercito;

Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-1909:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 86 |
| Favorevoli | 78 |
| Contrari | 8 |

(Il Senato approva).

Sul trattamento di pensione al personale di truppa della Regia guardia di finanza:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 86 |
| Favorevoli | 81 |
| Contrari | 5 |

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria per la esecuzione di opere di ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 86 |
| Favorevoli | 82 |
| Contrari | 4 |

(Il Senato approva).

Riscatto di alcune linee ferroviarie concesse all'industria privata:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 86 |
| Favorevoli | 80 |
| Contrari | 6 |

(Il Senato approva).

Costituzione in comune della frazione di Marcellina:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 86 |
| Favorevoli | 65 |
| Contrari | 21 |

(Il Senato approva).

Proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Se il Senato non fa osservazioni in contrario, mi ritengo autorizzato, per la speditezza dei lavori, di ricevere oggi e domani quei disegni di legge che il Governo vorrà presentare al Senato.

Così rimane stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

ALLE ORE 15.

Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore del R. Ospedale in Costantinopoli (N. 126);

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali (N. 127);

Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali (N. 128);

Aggiunte alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito (N. 129);

Sulle rafferme per i militari del R. esercito (N. 130).

ALLE ORE 16 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. LVI - *Documenti*).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (N. 123);

Sui depositi in conto corrente presso gli Istituti d'emissione (N. 122);

Modificazioni alla legge 15 luglio 1906, n. 333, per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna (N. 124);

Maggiori assegnazioni per lire 5,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 107);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 108);

Coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili in servizio pubblico (N. 112).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni in lire 136,940.29 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 115);

Spese occorrenti alla sistemazione del fabbricato dell'Istituto di belle arti di Lucca (N. 125);

Maggiori assegnazioni sul capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 per lavori da eseguirsi nella sughereta della foresta demaniale del Goceano (N. 103).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 15 luglio 1909 (ore 10.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.